



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

Divisione. III

info@ebinterc.it

Oggetto: Chiarimenti – formazione ai lavoratori – art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A riscontro del quesito su emarginato, nel quale si chiede se un'azienda che ha scelto di aderire ad un'associazione datoriale (non rientrante tra quelle firmatarie dell'accordo interconfederale e tra quelle ad oggi considerate comparativamente più rappresentative nel settore) e ha preferito fare riferimento, per la stipula dei contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti ad un CCNL sottoscritto proprio da tale associazione – di collaborare con l'ente bilaterale Ebinterc, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.

Prescindendo dal caso specifico, si evidenzia che, ai fini del possesso dei criteri di legge da parte dell'organismo paritetico, si ritiene di individuare, come chiarito nelle linee applicative del 25 luglio 2012, quale criterio presuntivo, quello di essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali – territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una reale partecipazione alla contrattazione.

Resta inteso che – in ossequio al principio della pariteticità – sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l'organismo paritetico devono essere in possesso del criterio presuntivo appena esposto.

Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo i consolidati principi giurisprudenziali.

La nozione di confederazione sindacale maggiormente rappresentativa, secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, si ricostruisce alla luce dei seguenti indici:

1. La consistenza numerica del sindacato;
2. L'equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie che la confederazione è istituzionalmente intesa a tutelare. Infatti, secondo la Suprema Corte, non si può ritenere rappresentativa una confederazione che, sebbene consistente numericamente, si identifichi nella sostanza con una organizzazione di categoria;
3. La significativa presenza territoriale distribuita sul territorio nazionale e non localizzata soltanto in una determinata area geografica;
4. La partecipazione a trattative .

La giurisprudenza ha anche precisato che gli indici di cui sopra rilevano in sé e oggettivamente, a prescindere da qualsiasi comparazione con altre confederazioni sindacali: ciò evidentemente comporta la possibilità che la maggiore rappresentatività possa essere riconosciuta anche a confederazioni sindacali significativamente più piccole rispetto ai sindacati storici.

Il Dirigente
(dott. Lorenzo Fantini)

